

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2019

273/2019/R/EFR

**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLE TRANSAZIONI
BILATERALI DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1070^a riunione del 25 giugno 2019

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e s.m.i.;
- i decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 maggio 2018 (di seguito: decreto interministeriale 10 maggio 2018);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 settembre 2018, 487/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 487/2018/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2018, 501/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 501/2018/R/efr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2019, 209/2019/R/efr (di seguito: deliberazione 209/2019/R/efr);
- la proposta di modifica del Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica (di seguito: Regolamento per le transazioni bilaterali dei TEE) inviata dal Gestore dei Mercati Energetici (di

seguito: GME) all'Autorità in data 14 giugno 2019 (prot. GME 5592), prot. Autorità 15967 (di seguito: comunicazione del 14 giugno 2019).

CONSIDERATO CHE:

- la normativa prevede obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, attualmente definiti sino al 2020, da ottemperarsi mediante il possesso di titoli di efficienza energetica (di seguito anche: TEE); questi attestano l'avvenuto conseguimento di risparmi energetici ottenuti mediante l'effettuazione di interventi di efficienza da parte di diverse tipologie di operatori;
- per quanto riguarda le modalità di scambio dei TEE tra gli operatori, l'articolo 10, commi 3 e 4, dei decreti interministeriali 20 luglio 2004 ha stabilito che il GME organizzi una sede per la contrattazione dei TEE tra gli operatori e predisponga, d'intesa con l'Autorità, le regole di funzionamento di tale mercato; l'articolo 29, comma 1, lettera b., del decreto legislativo 28/2011 ha previsto in capo al Gestore dei Servizi Energetici *“l'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi”*, confermando le competenze del GME *“sull'attività di emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del registro e della borsa dei medesimi certificati bianchi”*;
- l'Autorità, con la deliberazione 501/2018/R/efr, ha approvato i vigenti Regole di funzionamento del mercato dei TEE e Regolamento per le transazioni bilaterali dei TEE; quest'ultimo prevede, tra l'altro:
 - all'articolo 3, comma 4, che il GME possa rivedere periodicamente lo stesso Regolamento previa approvazione dell'Autorità e che tali modifiche entrino in vigore all'atto della pubblicazione sul sito internet del GME, successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità;
 - all'articolo 8, il dettaglio delle informazioni che il GME pubblichi sul proprio sito internet in merito alle avvenute transazioni bilaterali di TEE, con la relativa tempistica di pubblicazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per quanto riguarda i costi sostenuti dai distributori ottemperanti gli obblighi di risparmio energetico il decreto interministeriale 11 gennaio 2017, come successivamente modificato dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, prevede all'articolo 11, comma 2, che:
 - *“la copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all'art. 14, comma 1, [del medesimo decreto] è effettuata secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento. In ogni caso, a decorrere dalle sessioni di*

cui al precedente periodo che siano successive al 1 giugno 2018, [...] il valore massimo di riconoscimento è posto pari a 250 euro per ogni Certificato Bianco”;

- con la deliberazione 487/2018/R/efr, l’Autorità, al fine di tenere conto degli aspetti introdotti nel quadro normativo dal decreto interministeriale 10 maggio 2018, tra cui quello al punto precedente, ha ridefinito alcuni aspetti della previgente formula di determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti, con effetto a partire dall’anno d’obbligo 2018;
- in particolare, per effetto della ridefinizione di cui al punto precedente, il contributo tariffario annuo erogato è stabilito come il valore minore tra il *cap* definito dalla normativa - pari a 250 €/TEE - e la media pesata, sulle quantità di TEE complessivamente scambiate, dei prezzi medi degli scambi di TEE avvenuti sul mercato e degli scambi di TEE avvenuti tramite bilaterali nei dodici mesi precedenti, definendo e utilizzando per questi ultimi la grandezza “prezzo rilevante mensile dei bilaterali”;
- con la successiva deliberazione 209/2019/R/efr - tenendo conto dell’andamento degli scambi di TEE avvenuti nel corso dell’anno d’obbligo 2018 dopo l’approvazione della modifica alla formula di determinazione del contributo tariffario unitario di cui al precedente punto e al fine di ottenere una maggiore rappresentatività degli scambi - l’Autorità ha apportato una variazione a tale formula, prevedendo che, a partire dall’anno d’obbligo 2019, la ponderazione della media dei prezzi degli scambi mensili di TEE avvenuti tramite bilaterali avvenisse utilizzando la sola quantità di TEE scambiati a un prezzo inferiore a 250 €/TEE, anziché tutti i TEE oggetto di bilaterali come precedentemente previsto;
- in conseguenza di quanto sopra, l’Autorità ha anche disposto che:
 - il GME adegui il Regolamento per le transazioni bilaterali dei TEE, in particolare all’articolo 8, comma 1, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del medesimo, al fine di prevedere la pubblicazione mensile sul proprio sito *internet* anche della quantità di TEE scambiata mensilmente tramite bilaterali a un prezzo inferiore a 250 €/TEE, affinché sia consentita adeguata informazione agli operatori;
 - con successivo provvedimento fosse approvato il Regolamento per le transazioni bilaterali dei TEE, come modificato dal GME, ai fini della sua successiva entrata in vigore.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 14 giugno 2019, il GME ha inviato all’Autorità la proposta di aggiornamento del Regolamento per le transazioni bilaterali dei TEE, prevedendo tra le informazioni pubblicate sul proprio sito *internet* anche la quantità dei TEE oggetto delle transazioni bilaterali concluse, in ciascun mese, ad un prezzo inferiore a 250 €/TEE, in recepimento dei punti 4. e 5. della deliberazione

209/2019/R/efr e in considerazione della modifica alle regole di determinazione del contributo tariffario approvate con la medesima deliberazione;

- la proposta di aggiornamento inviata dal GME prevede altresì l'introduzione della possibilità che lo stesso Gestore apporti interventi urgenti di modifica del Regolamento per le transazioni bilaterali dei TEE, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del Registro dei TEE ovvero nei casi di adeguamento del Regolamento alle disposizioni normative e regolatorie applicabili. La proposta di aggiornamento, analogamente a quanto già previsto dalle Regole di funzionamento del mercato dei titoli, prevede che le modifiche disposte dal GME divengano efficaci con la pubblicazione sul sito internet del GME e siano tempestivamente trasmesse all'Autorità, per la successiva approvazione. Tale proposta prevede altresì che le modifiche predisposte dal GME cessino di avere efficacia qualora, invece, l'Autorità non le approvi, a far data dalla comunicazione allo stesso Gestore del provvedimento dell'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare tempestivamente il Regolamento per le transazioni bilaterali dei TEE, come predisposto dal GME e dallo stesso trasmesso in data 14 giugno 2019, anche al fine di tenere conto di quanto previsto dalla deliberazione 209/2019/R/efr; ciò, in particolare, affinché tale versione del Regolamento per le transazioni bilaterali possa essere pubblicata sul sito internet dello stesso Gestore ed entrare tempestivamente in vigore

DELIBERA

1. di approvare il documento "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica", come inviato dal Gestore dei Mercati Energetici ai sensi della deliberazione 209/2019/R/efr;
2. di prevedere, in particolare, che il documento "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica", di cui al precedente punto 1., entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito *internet* del Gestore dei Mercati Energetici, in sostituzione del Regolamento precedentemente approvato con la deliberazione 501/2018/R/efr;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Gestore dei Mercati Energetici;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini